

CITTÀ DI SPOLTORE

PROVINCIA DI PESCARA

Via G. Di Marzio n° 66 – CAP 65010 – Cod.Fis.00128340684



REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Canone Unico)

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico

Presupposto e classificazione del comune di SPOLTORE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1.** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, nonché il servizio di pubbliche affissioni.
- 2.** Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo ed anche abusive insistono nell'ambito del territorio del Comune di SPOLTORE, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e, disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinati i criteri determinativi delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente ed altre violazioni collegate all'entrata.
- 3.** Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche fino alla loro scadenza, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla porzione di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto/mezzo pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune di superficie sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - per **“suolo pubblico”** e **“spazi ed aree pubbliche”** si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Spoltore quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale conformemente agli artt.1158 e seguenti del Codice Civile, per *dicatio ad patriam* e cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;

-per **“diffusione di messaggi pubblicitari”** si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere, indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, la città di SPOLTORE appartiene alla classe *“comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti”* come da suddivisione di cui al comma 826 e comma 827 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati in quanto comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuabili a norma dell'art.2, co.7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.285.

3. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone ai fini dell'occupazione, è suddiviso, in base all'importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare in tre categorie (**1° categoria, 2° Categoria, 3° Categoria**), come da elencazione di cui **all'allegato A** al presente Regolamento.

4. Per ciascuna tipologia di occupazione, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente definito "**coefficiente per l'occupazione**" che tiene conto dell'ubicazione dell'occupazione, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché del vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

5. Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario a ciascuna tipologia di impianto/ mezzo pubblicitario, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone per la diffusione pubblicitaria, è assegnato un coefficiente definito "**coefficiente per la pubblicità**" che tiene conto della tipologia dell'impianto/ mezzo pubblicitario, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare in due categorie, dell'impatto ambientale e delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie come da allegato " B " (categoria Ordinaria e categoria speciale)

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee nonché l'autorizzazione per gli impianti e mezzi pubblicitari.
2. Per le occupazioni per le quali non è richiesto il rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione, la legittimazione all'utilizzazione è soggetta alla previa comunicazione e/o dichiarazione come disciplinata dal presente Regolamento.
3. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di **concessione**, sia non inferiore all'anno solare.
4. Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di **autorizzazione**, sia inferiore all'anno solare e ciò anche se periodiche e possono essere rilasciate per più annualità.
5. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, per le quali non va rilasciato alcuna concessione e/o autorizzazione a condizione che tali occupazioni non comportino il posizionamento di segnaletica stradale e che non siano relative ad aree già richieste da altri soggetti, sono tali:
 - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante la cui sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di **due (2)** ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

- d) occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a **tre (3)** ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- e) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle **3 (tre)** ore complessivamente;
- g) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle **sei (ore)** ore;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a **tre (3)** ore.
- i) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, assistenziali, celebrative non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle **sei (6)** ore.

Le occupazioni di cui alle lettere f) e h) sono soggette a comunicazione da inoltrare all'ufficio tecnico comunale competente almeno **15** giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso. Per le occupazioni con le luminarie di cui alla lett.c) è richiesta la comunicazione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana da rendersi con le modalità nello stesso previste, mentre la comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento di cui alla lett.d) che non modificano la circolazione.

6. Sono occupazioni **abusive** quelle:

- a) realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale ovvero in difetto di comunicazione se non necessario il rilascio del titolo amministrativo e/o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo deroghe di legge e il sub ingresso.

Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo e nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno.

8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo e dal Regolamento di Polizia Urbana.

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I, del D. Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni) e alla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento ed in particolare tutte prescrizioni tecniche e le modalità di installazione previste anche dal vigente Regolamento edilizio.

Articolo 6

Occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

2. In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza, secondo le disposizioni dell'art.7 del presente Regolamento, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Comune via , pec, mail ed anche verbalmente al comando Polizia Municipale e di indicare nella medesima l'ubicazione, la superficie, la durata presunta dell'occupazione, da specificare poi, esattamente nella domanda in sanatoria. Ad eccezione delle aziende di erogazione di pubblici servizi, l'interessato ha inoltre l'obbligo di indicare, nella citata comunicazione, gli elementi oggettivi, causa delle predette situazioni di emergenza e di pericolo imminenti.

3. L'Ufficio Tecnico comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e al rilascio del provvedimento in

sanatoria adeguatamente motivato e previo pagamento del Canone se dovuto. Saranno considerate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza

4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.

5. Copia della comunicazione di cui al comma 2, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 7

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione per le occupazioni permanenti e di autorizzazione per le occupazioni temporanee.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti, a 30 giorni e per quelle temporanee, a 15 giorni.

3. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente, e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, la pec se dovuta o, un indirizzo mail se posseduto;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., la pec, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese del deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
- 4.** La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5.** L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio ove l'occupazione comporti manomissioni, ripristino, pulizia e/o sgombero del suolo.
- 6.** Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di SPOLTORE per entrate tributarie e patrimoniali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto, notizia il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 8

Uffici preposti al rilascio

- 1.** Le competenze tra i diversi Uffici comunali per il rilascio delle concessioni e/o delle autorizzazioni così ripartite:
 - SETTORE IV TECNICO- URBANISTICO, occupazioni permanenti e temporanee;
Occupazioni permanenti e temporanee per l'esercizio dell'attività

Edilizia, Scavi e monomissione del suolo;

Occupazioni spettacoli viaggianti;

Occupazioni attività pubblici esercizi - dehor -Sedie e Tavoli;

Occupazioni effettuate da Enti del terzo settore (secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017).

- Settore 1- UFFICIO COMMERCIO, per le occupazioni a carattere stagionale all'esercizio per la vendita di prodotti al dettaglio(fuochi pirici di libera vendita, Fiori;
- SUAP, autorizzazione e concessione per l'esercizio di commercio su aree pubbliche su posteggio (Tipo A);

2. La gestione della riscossione del Canone anche con riferimento alle pubbliche affissioni è di competenza dell'Ufficio Tributi ovvero, in caso di affidamento, al Concessionario.

Articolo 9

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. La presentazione della domanda non comporta necessariamente il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve **precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:

a) 30 giorni lavorativi per le occupazioni permanenti;

b) 15 giorni lavorativi per le occupazioni temporanee;

Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

4. Nello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, richiede agli uffici competenti, la posizione contributiva del richiedente al fine di verificarne l'assenza di morosità.

5. E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita in ragione della tipologia di occupazione richiesta, dall'Ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione.

6. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario ovvero ad un soggetto affidato, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo ed è possibile conferire a questi anche l'intera o parte della gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 10

Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione

1. Le domande pervenute all'Ufficio Protocollo Generale sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale, (Ufficio Tecnico e Ufficio Commercio per le occupazioni di sua competenza).

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art.7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal regolamento sul procedimento amministrativo.

3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.8, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione, preferibilmente a mezzo pec ovvero mail se indicata nella domanda, in difetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della domanda.

5. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

6. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

7. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio competente, terminata l'istruttoria, ed acquisita l'attestazione dei competenti Uffici comunali sulla regolarità della posizione del richiedente, rispetto alle entrate tributarie e patrimoniali del comune, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

8. Il responsabile del procedimento, predispone la nota di determinazione analitica del Canone che gli viene inviata dall'ufficio Tributi entro gg tre (3) dalla richiesta allegandola agli atti da rimettere al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento.

9. Il Responsabile del Servizio, comunica a mezzo pec o altra modalità che ne garantisca la conoscenza per il destinatario, la liquidazione del Canone dovuto al richiedente invitandolo al sollecito pagamento ed al deposito della attestazione di pagamento, rappresentando che fino al momento del pagamento il titolo richiesto non sarà rilasciato.

10. La liquidazione del Canone dovuto in ragione della domanda è affidata all'Ufficio Tributi, ovvero al Concessionario in caso di affidamento, il quale ricevuta la richiesta dal responsabile del procedimento, provvederà alla liquidazione del Canone dovuto e ne darà sollecita comunicazione al predetto responsabile

11. il Dirigente dell'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. Il titolo, salvo che non stato inviato a destinatario via pec, deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione/autorizzazione ai fini della commisurazione del Canone alla durata, si intende rilasciata all'atto del ritiro.

Articolo 11

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

- 1.** L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone alle scadenze successive, qualora non debba essere versato integralmente al rilascio della concessione/autorizzazione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.
- 2.** Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere

tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

3. La concessione per l'occupazione permanente, viene accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni dettate da esigenze particolari, concedendo un congruo termine al concessionario per l'adeguamento.

4. Le occupazioni di suolo pubblico in concessione/autorizzazione ad esercizi di vicinato e ad attività artigianali possono avere una profondità massima di cm.50 per una lunghezza massima pari alla proiezione sul muro esterno dell'ampiezza interna del negozio e solo in aderenza al muro dello stesso. Tale disposizione non si applica alle concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi riguardanti i dehors.

5. Copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate dovranno essere trasmesse all'ufficio Tributi in quanto preposto alla gestione dell'Entrata, ovvero in caso di affidamento, al Concessionario.

Articolo 12

Obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario/soggetto autorizzato ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3. E' fatto obbligo al concessionario/autorizzato di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario/autorizzato, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

5. Il concessionario/autorizzato è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario/autorizzato è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta degli organi di vigilanza o del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato. La mancata presentazione dei suddetti atti o documenti sarà sanzionata ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. n.285/92.
7. Il concessionario/autorizzato è obbligato a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
8. Al concessionario/autorizzato è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione.
9. Il concessionario/autorizzato ha l'obbligo del versamento del Canone alle scadenze previste, nonché al versamento della cauzione se richiesta.
10. Il concessionario/autorizzato ha l'obbligo di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti che produce.
11. Il concessionario/autorizzato ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Articolo 13

Revoca, sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

1. È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere modifica, sospensione o la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno agli occupanti.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone corrisposto in anticipo, senza corresponsione di interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successiva a quella in cui hanno luogo le medesime.
3. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in affidamento del Canone, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il predetto Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - d) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dalla data in cui viene pronunciata. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere la porzione di suolo pubblico oggetto della decaduta concessione nel pristino stato entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di decadenza. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario decaduto.
3. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non sarà restituito e se l'occupazione dovesse persistere decorso il termine concesso per il ripristino dei luoghi, la stessa sarà considerata come abusiva.
4. Sono cause di **estinzione** della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 15

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

- 1.** Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri o la subconcessione. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di personale di fiducia o del legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario all'atto della domanda di occupazione.
- 2.** Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato, qualora intenda mantenere l'occupazione già esistente, ad attivare non oltre trenta (30). giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.7 del presente Regolamento. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi carrabili.
- 3.** Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
- 4.** Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente ed il titolo al subentrante sarà rilasciato solo se risultano saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione e che il subentrante non abbia debiti tributari e patrimoniali pregressi con il Comune di SPOLTORE. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto, notizia il richiedente della causa ostantiva, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
- 5.** Il subentrato non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
- 6.** Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
- 7.** Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 16

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato, può chiedere il rinnovo.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità di presentazione previste dall'art. 7 del presente Regolamento almeno sessanta giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti. Qualora intervenissero modifiche sull'occupazione oggetto del rinnovo, la domanda dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione prevista dal succitato art. 7 del presente Regolamento. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

3. Il procedimento attivato con l'istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.

4. Il titolare della concessione/autorizzazione temporanea, almeno dieci giorni prima della scadenza, può chiedere la proroga mediante presentazione di apposita dichiarazione, in carta semplice, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e mediante il pagamento del Canone dovuto entro il giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di occupazione. Sempre entro lo stesso termine è obbligo del predetto titolare presentare al comune, anche a mezzo fax o pec, la ricevuta di pagamento.

4 bis. Nella predetta dichiarazione dovrà essere dichiarato:

- a) il periodo di proroga;
- b) gli estremi dell'originaria concessione/autorizzazione;
- c) che nulla è mutato rispetto all'atto di cui al precedente punto b);
- d) che continueranno ad essere rispettate le condizioni prescritte nell'originaria concessione/autorizzazione per tutto il periodo di proroga indicato nella citata dichiarazione;
- e) di essere a conoscenza dell'obbligatorietà del pagamento e dell'invio al comune della relativa ricevuta il giorno prima del nuovo periodo di occupazione;

La ricevuta del pagamento del Canone relativo alla proroga deve contenere gli estremi dell'originaria concessione/autorizzazione nonché il periodo di proroga.

Tale ricevuta vale come autorizzazione.

4 ter. In mancanza del versamento del Canone nei termini indicati al precedente comma 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

5. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

7. La rinuncia comunicata ai sensi del precedente comma, nel caso in cui faccia riferimento ad una occupazione non ancora iniziata, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale salvo l'ipotesi in cui si sia già provveduto all'apposizione dei cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata e all'emissione della relativa ordinanza da parte del Comando di Polizia Municipale. In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri amministrativi corrisposti dal concessionario/soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

8. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del Canone già corrisposto; per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

9. In caso di rinuncia il titolare della concessione permanente deve procedere al ripristino del suolo precedentemente modificato, nonché nell'ipotesi di passo carrabile, alla rimozione del cartello; in caso contrario la rinuncia non esplica alcun effetto e il titolare dovrà procedere al pagamento del Canone.

Articolo 17

Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'Ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione rilasciati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 18

Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi

pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dal presente Regolamento nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:

- a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
- b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
- c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
- d) alla rimessa in pristino dell'area;
- e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.

3. Ove il destinatario non esegua quanto previsto dai precedenti commi, gli verrà notificata, anche a mezzo PEC, formale diffida ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.

4. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

5. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.

6. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.

7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a

cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 19

Procedure per particolari occupazioni

- 1.** Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via o piazze aperte al traffico veicolare può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Municipale, con le limitazioni che l'Ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
- 2.** Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Per le occupazioni che non superano la durata di DUE (2) è sufficiente presentare la comunicazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
- 3.** Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, , condutture ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione/autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture
- 4.** Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore tre (3). e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc... E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione. Il Comune,

per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

5. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture ad uso privato, sono determinate dall'autorità comunale. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3, della legge 142/90, ovvero nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Articolo 20

Posteggi riservati alle persone diversamente abili

1. A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, è possibile assegnare, mediante ordinanza, un'area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.

2. Per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, il richiedente:

a) deve essere in possesso del contrassegno europeo per parcheggio diversamente abili (non per invalidità temporanea);

b) non deve avere la proprietà o la disponibilità di un'area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile o che possa essere resa facilmente accessibile, legata alla sua dimora;

c) deve essere residente nel Comune di Spoltore deve svolgere la sua attività lavorativa all'interno del territorio comunale.

3. Qualora il titolare del posteggio si trasferisca in altro Comune o non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dovrà tempestivamente comunicarlo agli uffici comunali.

Articolo 21

Riserve di parcheggio per autosaloni, officine di riparazione e autoscuole

1. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree su sedime stradale, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore a **tre (3) anni** ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente

antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Tecnico.

Articolo 22

Riserve di parcheggio per attività alberghiere

1. Per un uso correlato all'attività alberghiera, possono essere riservate aree su sedime stradale di proprietà comunale. Il titolare dell'attività può richiedere alla Polizia Municipale, su apposita modulistica, una concessione volta ad ottenere la riserva di parcheggio, corredata da una planimetria quotata dell'area in scala 1:100. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari venti e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

2. La riserva è valida per il periodo di apertura dell'esercizio e determina il divieto dell'occupazione per i soggetti non aventi diritto. Non è consentita una sosta prolungata oltre il tempo necessario per il carico e scarico. La sosta non deve intralciare la circolazione stradale.

Articolo 23

Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del Canone per l'occupazione permanente, quei manufatti, costruiti dal Comune o dal concessionario, costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e gli accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via atti a consentire il transito dei veicoli. L'Amministrazione su espressa richiesta degli interessati può concedere

un'area di rispetto non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del Canone.

2. I semplici accessi (così detti "a raso") che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto e mancanti del cartello di divieto di sosta, non danno luogo all'applicazione del Canone.

3. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, ovvero in altri regolamenti comunali disciplinanti la fattispecie, si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).

5. Le prescrizioni del presente articolo trovano applicazione anche in caso di esenzione dal versamento del Canone.

Articolo 24

Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante e dei relativi serbatoi deve essere presentata istanza all'ufficio Tecnico Comunale secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento del titolo edilizio, qualora necessario, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel titolo edilizio, qualora rilasciato, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 25

Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge, fra le quali:

a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a duecento posti;
- d) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

Competente al rilascio della concessione/autorizzazione è l'Ufficio Tecnico sentito il parere dove necessario della Polizia Municipale.

Articolo 26

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

- 1.** Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione/autorizzazione rilasciata.
- 2.** Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento, se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso e danni a persone, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
- 3.** La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
- 4.** Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a **30 (TRENTA) giorni**.
- 5.** Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE, NONCHE’ DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 27

Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

- 1.** La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili nel territorio comunale è quella indicata nel vigente Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con C.C. n. 28 del e allegato al presente Regolamento.
- 2.** Ai fini delle localizzazioni, limitazioni, distanze e caratteristiche tecniche degli impianti e mezzi pubblicitari, anche ai fini della loro autorizzabilità, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, valgono tutte quelle previste dal Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione, quelle dei vigenti strumenti urbanistici e del vigente regolamento edilizio ed ogni altra limitazione prevista dai vigenti leggi e Regolamenti comunali anche se quivi non richiamati.
- 3.** Le disposizioni del presente Regolamento, tengono conto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente, che si intendendo richiamate costituendone parte integrante specie per le disposizioni tecniche non richiamate ovvero derogate dal presente Regolamento.

Articolo 28

Classificazione degli impianti pubblicitari

- 1.** Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.) e dall’art.5 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari, ma

anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto identificabile nelle casistiche di cui al presente Regolamento.

2. Ai fini del presente Regolamento per *impianto pubblicitario* si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche. Le categorie sono quelle descritte all'Art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Codice della Strada.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere. Nel dettaglio si ha quanto segue:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio. Si intendono per tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio. Si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

3. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione:

a) a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;

b) frontali (orizzontali o verticali) contro muro;

c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Nel dettaglio si ha quanto segue:

INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

PRE-INSEGNA

Si definisce pre-insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere

luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. La pre-insegna potrà essere equiparata all'impianto pubblicitario per affissione diretta e data in concessione a soggetti privati per la loro gestione.

SORGENTE LUMINOSA.

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

CARTELLO

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definiscono striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Lo stendardo può essere posizionato su palo o altra struttura idonea, escluso i pali della pubblica illuminazione, i semafori e i supporti della segnaletica stradale.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso per luce diretta. La progettazione per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle aree e degli spazi pubblici deve tendere all'unificazione delle tipologie e dei materiali codificati dalle presenti norme. Al fine di uniformare gli elementi di arredo urbano del centro storico si deve utilizzare esclusivamente la stessa tipologia di componenti della medesima sottozona secondo un progetto unificato redatto dall'Amministrazione comunale. Tali progetti devono prevedere l'installazione di elementi realizzati in metallo, legno o pietra calcarea. È escluso l'utilizzo di elementi in cemento o materiali plastici. Gli impianti pubblicitari di servizio, in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono assimilabili ai seguenti tipi:

SUPPORTO INFORMATIVO - Manufatto bifacciale o trifacciale finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce ed è così classificabile:

- manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 2 a faccia;

- manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa fra mq. 2 e mq. 7 a faccia;
- manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 1,5 a faccia.

TOTEM - Manufatto di forma cilindrica o di prisma, potrà essere destinato anche ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% dell'intero manufatto e comunque non superiore a mq. 6. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

PENSILINA MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO - Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, inserito in un manufatto avente dimensioni nominali cm. 120x180 e superficie pubblicitaria di mq. 2, mono o bifacciale, interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina.

PALINA DI FERMATA DEI MEZZI DI TRASPORTO - Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a cm 100x140.

BAGNO AUTOPULENTE - Manufatto contenete un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a mq. 6.

CONTENITORE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che può ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a mq. 1,5. Idonee strutture atte a circoscrivere i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con dimensione massima degli impianti pubblicitari pari a mq. 2.

TRANSENNA PARAPEDONALE - Struttura pubblicitaria mono o bifacciale o alti mezzi espositivi di superficie inferiore a mq. 1. Solidamente vincolati a barriere atte a proteggere i pedoni.

SEGNALETICA TURISTICA E DI TERRITORIO - L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Tali segnali devono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione. Limitatamente alle strutture turistico ricettive di carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l'installazione della segnaletica potrà avvenire in tutto il territorio, purchè la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l'ambiente circostante.

IMPIANTO PUBBLICITARIO O DI PROPAGANDA

Si definisce impianto pubblicitario o di propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo nessuna definizione precedente. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Il Comune potrà provvedere ad affidarne la concessione, anche per lotti, a privati tramite procedura ad evidenza pubblica.

4.L'elencazione di cui al comma 2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie.

5.In base alla destinazione d'uso, i mezzi pubblicitari si classificano:

- a) **ISTITUZIONALI E/O SOCIALI:** appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio, di un esercizio, di una attività economica o che pubblicizzi un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro. Tali messaggi sono normalmente effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli etc., regolarmente costituiti e dotati di statuto) e comunque privi di rilevanza economica.
- b) **COMMERCIALI:** sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti alla esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni e quanto altro utile alla promozione di una attività economica, un prodotto o un servizio nell'ambito di un esercizio di attività economica che persegue fine di lucro.

6. Le caratteristiche, il posizionamento e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari sono normate dal Codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e dagli altri vigenti Regolamenti comunali che contengono specifiche prescrizioni sull'installazione, localizzazione e specifiche tecniche degli impianti e dei mezzi pubblicitari.

7.L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

8. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 29

Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

a) la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata nel periodo estivo dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e nel periodo invernale dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.00.

È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di legge;

b) il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300. È vietata la distribuzione di adesivi;

c) la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano;

d) è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesì compresi. Qualora vi fossero degli spazi nelle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai sensi del presente regolamento;

e) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20 % dell'area occupata dalla stazione di servizio;

f) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.

La superficie di tali impianti non deve superare il 20 % dell'area occupata dal parcheggio. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 15% ;

g) fermi restando i limiti previsti dal presente regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la

cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq 4 (2X2) vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

h) l'esposizione pubblicitaria visiva mediante **Camion-Vela** costruito o strutturalmente trasformato per l'esclusivo e/o prevalente esercizio di tale attività all'uopo espressamente adibiti e immatricolati nel rispetto del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 495/1992 e s.m.i.).

La sosta dei veicoli su cui è apposta la pubblicità è consentita per la durata complessiva giornaliera di 1 ora. La durata della sosta dovrà essere evidenziata con l'esposizione del disco orario al fine di facilitare l'accertamento da parte degli organi territoriali competenti. Trascorso il tempo massimo di sosta il veicolo pubblicitario dovrà essere rimosso o il messaggio pubblicitario dovrà essere “**oscurato**” non consentendo la visualizzazione del messaggio pubblicitario con applicazione delle sanzioni stabilite dagli art. 23 e 25 del codice della strada.

2.ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e se non rientranti nelle prregresse tipologie, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'ente ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 30

Deroghe, limitazioni e divieti

1. Per le deroghe alla distanze ammesse dal Codice della Strada, trova applicazione il disposto dell'art.11 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Per il posizionamento degli impianti valgono le prescrizioni di cui all'art.12 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Per le limitazioni e divieti, trovano applicazione tutte le prescrizioni di cui all'art.13 del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 31

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 32

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere,

l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Capo secondo: procedimento amministrativo

Articolo 33

Autorizzazione

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale, rilasciata dall'Ufficio comunale competente la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie relativi ad attrezzature e/o strutture a servizio delle attività e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione, specificandosi se trattasi di insegna di esercizio, impianto pubblicitario o affissionale, dovrà presentare la domanda corredata di marca da bollo presso il competente ufficio comunale allegando, in originale e/o copia, la seguente documentazione:

- Elaborato grafico redatto in scala adeguata e firmato da tecnico abilitato, dell'impianto pubblicitario da installare conforme alle tipologie riportate nell' Allegato 2 "*Abaco delle tipologie degli impianti pubblicitari*" del Piano generale degli impianti pubblicitari. L'elaborato dovrà contenere il rilievo fotografico, la precisa ubicazione (individuandola su aerofotogrammetrico, mappe catastali, viste satellitari, ecc.) piante, prospetti e inserimento nel contesto ambientale (se opportuno producendo un montaggio foto-realistico), le dimensioni, le distanze dagli elementi al contorno (evidenziando quelle relative alla segnaletica stradale, i semafori, le intersezioni, gli edifici esistenti, gli impianti

esistenti e qualunque altro elemento significativo), i particolari costruttivi significativi, l'indicazione dei materiali utilizzati, i colori scelti e il bozzetto del messaggio che vi sarà riportato (nel caso di variazione e/o sostituzione del messaggio, se ne dovrà dare comunicazione allo stesso ufficio).

- Elaborato grafico che dimostri come l'impianto non occluda e/o pregiudichi la visuale e il decoro di eventuali costruzioni limitrofe. Nel caso non fossero presenti costruzioni l'elaborato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva asseverata dal tecnico che dichiara la non esistenza di fabbricati nel raggio di 5 m.

- Ove dovuto, copia dell'attestato di avvenuto deposito sismico o l'autorizzazione sismica rilasciati da Servizio Sismico del Genio Civile di Pescara ai sensi della L.R. 11 Agosto 2011 n. 28 e s.m.i., inerenti la struttura e la relativa fondazione dell'impianto.

- Ove dovuto, copia dell'Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali, Paesaggistici e Archeologici, ai sensi dell'Art. 142 e dell'Art.146 del D.Lgs n.42/2004. Per i vincoli archeologici sul Territorio Comunale si potrà fare riferimento alla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali "MBAC-SBA-ABR PROT 007983 02/11/2010"

- Una relazione tecnica asseverata che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano e al D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada".

- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici (illuminati, luminosi, display, orologi, ecc.), schema elettrico in aderenza alle norme vigenti e copia della Dichiarazione di Conformità, ai sensi del DM n.37 del 22/01/2008

- Nel caso di impianti da ubicare su strade provinciali e statali o visibili da essi, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario.

- Nel caso il terreno, l'immobile o la struttura temporanea non è di proprietà del richiedente avente diritto, copia della dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati.

- Copia delle ricevute di pagamento dei diritti fissi, di segreteria e degli altri oneri previsti secondo le tariffe stabilite.

- Copia della polizza RCT/RCO del soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione.

4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. In caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di 30 giorni resta sospeso sino al ricevimento degli atti richiesti; trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla richiesta di integrazione o chiarimenti la domanda verrà respinta ed archiviata, senza ulteriore comunicazione al richiedente.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e/o patrimoniali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione

e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

6. Nello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, richiede ovvero se di sua competenza provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché verifica l'assenza di morosità per tributi comunali pregressi. Acquisiti i dati dall'Ufficio o eventuale Concessionario incaricato della liquidazione, comunica al richiedente il Canone dovuto il ragione della sua richiesta affinché provveda entro giorni 30 giorni dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, fornendo copia dell'attestazione di versamento.

7. In tutti i casi in cui la collocazione comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano la materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, polizia urbana, pubblica sicurezza, commercio.

8. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro trenta (15) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato all'ufficio comunale deputato alla gestione ed al controllo dell'entrata o, se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i relativi adempimenti.

9. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.

10. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg dieci (10) dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 34

Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza nei 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, tale termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni su richiesta motivata degli interessati successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei trenta (30).giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.

2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 35

Durata dell'autorizzazione, rinnovo, voltura ed estinzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque per un periodo non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.

2. Il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione in rinnovo per analogo periodo, entro i trenta (30) giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione, purchè rimangano inalterati:

- il titolare dell'autorizzazione;
- le condizioni di autorizzabilità;
- il buono stato della dell'impianto in riferimento alle condizioni di sicurezza;
- non siano state apportate modifiche all'autorizzazione originaria compreso il messaggio riportato.

La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.

3. Nel caso di autorizzazione scaduta, se il soggetto interessato abbia provveduto ad inoltrare richiesta di rinnovo e corrisposto il Canone dovuto e l'Amministrazione non abbia ancora espresso qualsivoglia parere, l'impianto si intende autorizzato fino

all'emanazione del provvedimento espresso, mentre nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto ad inoltrare richiesta di rinnovo, il titolare dovrà coprire il messaggio pubblicitario in scadenza con un manifesto bianco riportante il logo del Comune di Spoltore e un messaggio a carattere sociale sui seguenti temi: guida sicura, tabagismo, alcolismo, uso di droghe, ludopatia, donazione di sangue, lotta alle malattie, ecc. (tale elenco è esemplificativo ma non esaustivo). Nel caso in cui persista la mancata richiesta di rinnovo, l'impianto si ritiene abusivo e il titolare dovrà provvedere alla rimozione.

4. Le richieste di volturazioni dei soggetti titolari vanno comunicate tempestivamente al Comune e alla ditta di riscossione dell'imposta sulla pubblicità, il subentrante dovrà presentare dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che:

- non apporterà modifiche strutturali e nel messaggio pubblicitario, rispetto a quanto assentito e autorizzato dagli enti competenti, eventuali variazioni e modifiche dovranno essere comunicate nel tempo previsto;
- rappresenta il soggetto responsabile del corretto mantenimento dell'impianto nel suo complesso in riferimento alla sicurezza dei cittadini e degli utenti di strade e piazze;
- dovrà continuare a pagare il Canone e diritti al Comune;
- dovrà continuare a rispettare tutto quanto contenuto nell'autorizzazione, nel vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e nel presente regolamento.

Decorsi 15 giorni dalla richiesta di volturazione, senza che il Comune abbia dato riscontro, essa si intende assentita. Nel caso la volturazione riguardi una autorizzazione scaduta si procederà con il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

5. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 36

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione, pena la revoca del titolo autorizzatorio, ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto pubblicitario nel suo complesso (struttura, fondazione, pannelli, cartelli, eventuale impianto elettrico, esistenza e leggibilità della targhetta identificativa, ecc.);
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'ente competente, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'ente competente;
- obbligo di munirsi di assicurazione per danni arrecati a cose e persone e/o assunzione di responsabilità della ditta titolare dell'autorizzazione;
- effettuare lo spostamento dell'impianto a proprie spese per eventuali nuove esigenze dell'amministrazione, o di altro ente competente, a tutela del pubblico interesse e/o per motivi di sicurezza;
- effettuare il versamento del Canone alle scadenze previste.

2. In ogni impianto pubblicitario autorizzato deve essere applicata una targhetta identificativa, ai sensi del D.P.R. 495 del 1992 e s.m.i. con le seguenti caratteristiche:

- essere collocata in posizione leggibile;
- avere la scritta di colore scuro su fondo chiaro;
- non deve essere applicata a colla che, con il tempo e le azioni degli agenti atmosferici, perde di aderenza, ma fissata a secco (mediante viti, chiodi, bulloni, rivetti, ecc.);
- deve essere metallica o di altro materiale non deperibile e le informazioni devono essere incise in modo indelebile e non scritte con pennarello che, con il tempo e le azioni degli agenti atmosferici, scolora e diventano illeggibili;
- deve riportare informazioni inerenti il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione, l'ente autorizzante (sempre "Città di Spoltore" e, se ricorre il caso, il nome degli altri enti), il numero e la data di autorizzazione, la data di scadenza, l'esatta ubicazione specificando la progressiva chilometrica del punto di installazione, le autorizzazioni che prevedono più installazioni dovranno riportare il numero di serie rispetto al totale (ad es. 1/n, 2/n, 3/n, n/n);
- negli

impianti per le pubbliche affissioni andrà riportata anche la dicitura “*Impianto riservato alle affissioni.... commerciali, istituzionali, necrologi*”; - i dati contenuti devono essere sostituiti e/o aggiornati ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

3. Per segni, pittogrammi e iscrizioni reclamistiche nonché per striscioni temporanei, il titolare dell'autorizzazione, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali

4. Per tutte le altre zone, le insegne d'esercizio installate nella sede dell'attività, possono essere autorizzate nelle tipologie più indicate per l'attività in oggetto, con materiale non deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.

5. Il concessionario è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. La pulizia degli impianti pubblicitari affissionali è effettuata a cura e a spese del concessionario periodicamente con intervalli di tempo non superiori a 6 mesi. La pulizia consiste nella rimozione dello strato dei manifesti affissi con la colla e, se necessario, al lavaggio dell'impianto. È sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o di danni subiti dagli impianti o comunque tutte le situazioni di pericolo per i pedoni e il traffico veicolare, al fine di procedere alla riparazione e/o sostituzione della struttura. Il personale degli uffici comunali e della Polizia Locale possono segnalare al concessionario gli impianti che necessitano di intervento manutentivo. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza, l'Amministrazione Comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di Canone.

7. Il titolare dell'autorizzazione deve cessare la pubblicità temporanea e rimuovere i mezzi alla scadenza dell'autorizzazione, salvo le fattispecie di rinuncia e revoca disciplinate dal presente regolamento.

8. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la revoca dell'autorizzazione.

9. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione, che attivano il procedimento di revoca:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;

c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro giorni 10, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.

d) la mancata installazione dell'impianto e/o del mezzo nei termini stabiliti.

10. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 37

Spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.

2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 38

Sospensione delle autorizzazioni

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.

2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od

opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 39

Variazione del messaggio pubblicitario, rinuncia e revoca dell'autorizzazione

- 1.** Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne comunicazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio, decorsi 15 giorni dalla comunicazione, senza che il Comune abbia dato riscontro, essa si intende assentita.
- 2.** Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al presente comma, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.
- 3.** Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tale caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre 15 giorni dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali. Qualora l'intimato, non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto.
- 4.** Non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo al relativo conguaglio.

5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti od aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 40

Concessioni

- 1.** Il Comune può concedere inoltre a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità; può concedere inoltre l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano vigente.
- 2.** Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.19 del vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 41

Diffusione abusiva

- 1.** Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
- 2.** Sono altresì considerate abusive:
 - a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o comunicazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;
 - b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.
- 3.** Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 4.** A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può

consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il Canone e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Articolo 42

Rimozione d'urgenza e previa diffida

- 1.** Fermo restando quanto previsto dal l'art. 19 del presente Regolamento, si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
- 2.** Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e il conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
- 3.** In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
- 4.** La cessazione della pubblicità, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro trenta (30) giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 43

Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 15 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere adeguati, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 10 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede alla rimozione d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione
4. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 44

Dichiarazione

1. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
 - a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
 - b) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
 - c) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
 - d) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
 - e) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o

effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;

g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

h) pubblicità in forma ambulante;

l) pubblicità sonora nelle forme previste;

m) volantaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

n) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;

o) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

p) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del Canone dovuto;

q) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;

r) pubblicità fonica.

2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione, deve essere presentata almeno **tre (3) giorni** prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'Ufficio Tributi ovvero al Concessionario in caso di affidamento della gestione dell'entrata, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della

comunicazione/dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 45

Soggetto tenuto al pagamento del Canone

- 1.** Il Canone è dovuto al Comune di Spoltore dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido, con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
- 2.** Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
- 3.** Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
- 4.** Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
- 5.** In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 46

Determinazione della superficie per le occupazioni

- 1.** La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana (quadrato o rettangolo) che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Lo spazio occupato dai tavolini, sedie e recinzioni per dehors, bar, caffè, gelaterie ecc. si determina considerando come occupata anche l'area intermedia tra i tavolini e le sedie.

3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto e anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato (o al metro lineare), il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Sono soggette a Canone anche le occupazioni effettuate con giochi per bambini quali cavallini elettrici a dondolo e simili (Kiddie rides), purché muniti della documentazione attestante la loro agibilità di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed autorizzazione ex art. 69 del TULPS, nonché panchine ed altri elementi di arredo all'area occupata.

5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

6. Non è assoggettabile al Canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato

7. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 47

Occupazioni con passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e degli accessi a raso con rilasciato divieto di sosta si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in

pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

3. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Articolo 48

Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Per l'occupazione del sottosuolo con serbatoi valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.55 del presente regolamento

3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 49

Attività edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del Canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 50

Spettacolo viaggiante e commercio in forma itinerante

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie autorizzata è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Ai fini della determinazione del Canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;
2. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 2 ore.
3. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

Articolo 51

Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari e per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere e previa verifica della compatibilità urbanistica edilizia e paesaggistica.
2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione.

Articolo 52

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari se più confacente in ragione della tipologia di occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione alla sua localizzazione, all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie e modalità di occupazione, come previsto dal comma 3 dell'art.4 del presente Regolamento, dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia. I coefficienti vanno applicati sulla tariffa standard di legge.
- 2.** È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe del Canone e fissazione dei coefficienti, prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata sino alla misura del 200%.
- 3.** Il Canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono invece adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.

Articolo 53

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

- 1.** Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa forfettaria di **euro 1,50** (uno/50).
- 2.** In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune di SPOLTORE non può essere inferiore a euro **800,00**.

3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 54

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 55

Criteria determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata tramite la previsione di coefficienti, per le specifiche diffusioni, in base al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, alla superficie e all'illuminazione.
2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle Tariffe sono stabiliti sia i coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. Nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate

tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni dei coefficienti sino alla misura massima del 200%.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, il Canone andrà ragguagliato alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato mentre le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano alla metratura successiva.
6. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica

inserzione dello stesso cartello perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.

9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto, rispettivamente, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ovvero al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
13. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno .
14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno .
15. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
16. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'Ufficio Tributi, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art.43 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

Articolo 56

Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di

messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima Legge nella misura vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve successive sue modificazioni per legge nazionale. Per il Comune di SPOLTORE, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 40,00**.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge nella misura vigente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve successive sue modificazioni per legge nazionale. Per il Comune di SPOLTORE, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad **€ 0,70**.

4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, della sua localizzazione, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il Canone.

5. Le tariffe e i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 57

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone annuo viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliere, il Canone è calcolato per giorno di occupazione.

3. La tariffa in via ordinaria si determina attraverso la seguente procedura:
Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee, commisurata alle varie riduzioni o maggiorazione applicabili) x coefficiente x superficie di occupazione e/o diffusione (al netto delle riduzioni superficiali applicabili al caso di specie).

Articolo 58

Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni

1. La tariffa standard del Canone è ridotta:

- a) per le occupazioni dei passi carrabili e pedonali del 50%;
- b) per le occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto: riduzione del 90%;
- c) per le occupazioni dei passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti del 70%;
- d) per le occupazioni con tende fisse, o retrattili, aggettanti sul suolo del 70%;
- e) per le occupazioni temporanee: fino a 14 giorni senza riduzione, oltre 14 giorni riduzione del 50%;
- f) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti il suolo del 75%;
- g) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- h) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, riduzione dell'80%;
- i) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, riduzione del 30%;
- l) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali o sportive dell'80%;
- m) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%;

n) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia riduzione del 50%.

Articolo 59

Casi particolari

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e per i festeggiamenti della Madonna del Popolo e per lo svolgimento dei mercati e sagre occasionali sono soggette ad una tariffa specifica, precisata nella delibera di Giunta Municipale di determinazione delle tariffe, a meno che non ne sia disposto l'esonero dal Canone tramite apposito atto della Giunta Municipale.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la tariffa specifica è comunque ridotta:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali che eccedano la superficie di 10 mq, del 80%;
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 80%;
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 80%;
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 30%;
- per le occupazioni effettuate dalle attività commerciali in occasione di manifestazioni promosse o con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, del 80%. La Giunta Comunale può prevedere la riduzione fino al 90% dell'importo del Canone per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 60

Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard per la **diffusione di messaggi pubblicitari**:

Riduzione del 50% per:

- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al comma 1 anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità pubblicitarie, si applica la tariffa senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo con apposita dichiarazione e con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasioni di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme specificate, che danno diritto alla riduzione della tariffa.

5. Per la pubblicità con proiezioni effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora abbia durata superiore a 30 giorni, si applica, dopo tale periodo, la tariffa standard giornaliera pari al 50%

6. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili qualora abbia la durata superiore a 30 giorni si applica la tariffa standard per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari al 50%

Articolo 61

Maggiorazioni della tariffa standard per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine e stendardi con superficie:

- compresa fra mq.1,00 e mq.5,50, la tariffa standard €. 40,00
- compresa fra mq. 5,50 e mq.8,50, la tariffa standard è maggiorata del 50%;
- superiore a mq.8,5 la tariffa standard è maggiorata del 100%.

2. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa standard è maggiorata del 100%.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata nelle località di “**categoria speciale**” la tariffa standard è maggiorata del 100%.
4. Se per il medesimo impianto/mezzo pubblicitario trovano applicazione sia delle riduzioni che delle maggiorazioni della tariffa standard, si applicano prima le riduzioni e poi le maggiorazioni. Mentre se trovano applicazione solo riduzioni o solo maggiorazioni quella di maggiore misura assorbe quella di minore misura

Articolo 62

Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni per tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico merci;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 2.** Non sono assoggettate al Canone per l'occupazione perché esenti, anche le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;

- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate a trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
 - g) i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale (c.d. a raso) se sprovvisti del cartello di divieto di sosta;
 - h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli;
 - i) le occupazioni effettuate per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative e sportive del tempo libero;
 - j) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
- 3.** Non sono assoggettate al Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari perché esenti, anche le seguenti fattispecie:
- a) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a un quarto di mq;
 - b) le tabelle esposte all'esterno delle stazioni di servizio pubblico o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.

Articolo 63

Modalità e termini per il versamento

1. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone **per le occupazioni permanenti** va corrisposto, in autoliquidazione entro il 31/03 di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento.

2. Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della autorizzazione

3. Per le **esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto va corrisposto, in autoliquidazione entro il 31/03 ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento. Le stesse tempistiche provano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione

4. Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione e nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. Le stesse tempistiche provano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.

5. Il Canone annuo relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione se di ammontare superiore a **€ 1.000,00** può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di 31/03- 31/05- 31/07- 31/10 sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata, se non regolarizzato ai sensi dell'art.58 del presente Regolamento, comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e di diffusione di messaggio pubblicitario.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Il versamento del Canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.

Art. 64

Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito

- 1.** L'Ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata in ragione della richiesta o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio o della dichiarazione/comunicazione.
- 2.** In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'ufficio comunale preposto o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec. o raccomandata a.r. un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione ovvero al soggetto dichiarante, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata o rate scadute non corrisposte con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse previsto dal Regolamento comunale delle Entrate vigente alla data del versamento, aumentato di 30% punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
- 3.** In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta.
- 4.** Si considera regolarizzato spontaneamente, il versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone di cui al comma 1 del presente articolo con la maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 65

Servizio pubbliche affissioni

- 1.** Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri enti

pubblici, ritenute dal Comune di SPOLTRE di pubblico interesse, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2. E' fatto obbligo di osservare tutte le prescrizioni di cui al CAPO2 del vigente Piano Generale degli Impianti.

3. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

4. La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è fissata alla superficie massima di mq.910. Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali sociali e senza rilevanza economica. In caso di aumento della popolazione si procederà all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'Ufficio comunale proposto al Canone per le affissioni.

5. La ripartizione percentuale è la seguente:

- mq. 135, pari al 15% per gli spazi di natura istituzionale, sociale comunque privi di rilevanza economica;
- mq. 45, pari al 5% per gli spazi per i necrologi funebri
- mq. 410, pari al 45% per gli spazi per affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
- mq. 320, pari al 35% per gli spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico spazio.

Articolo 66

Criteria e modalità per l'espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in apposito registro. Le istanze pervenute per posta o via mail verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. In detto registro andranno annotate in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto obbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione nonché

dell'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre che la data di effettiva uscita dei manifesti.

2. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali il Canone è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- a) la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere effettuata prima di un mese a far data dall'inizio della prevista affissione e le richieste devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l'esposizione (corredate dell'avvenuto pagamento), fatta salvo eventuale disponibilità di spazi;
- b) per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore ai 100 fogli, per una durata di esposizione minima di 10 giorni;
- c) il messaggio non potrà essere sostituito nel corso dell'affissione programmata, eventuali variazioni di messaggio anche parziale daranno luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente.
- d) all'atto della prenotazione degli spazi dovrà essere corrisposto l'importo dovuto per l'affissione che in caso di disdetta sarà restituito.

3. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni

4. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio Affissioni non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e nell'orario di apertura al pubblico. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l'affissione sino alla prima data disponibile. Tale termine può andare in deroga nei casi di affissioni d'urgenza.

5. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.

6. La durata dell'affissione, decorre dal giorno in cui la stessa è stata completamente eseguita. Una volta eseguita l'affissione, su richiesta del committente, l'Amministrazione Comunale o l'ente gestore, nel caso di affidamento a terzi, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni e l'indicazione dei quantitativi affissi.

7. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite esclusivamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Contestualmente al pagamento del Canone dovuto, tali istanze dovranno essere prodotte al Servizio Affissioni nel termine di 5 giorni precedenti la scadenza del periodo prenotato.

8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera alla stregua di qualsiasi altro evento di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione Comunale o l'ente gestore deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, purché la prenotazione sia stata effettuata con sufficiente anticipo.

10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. L'Amministrazione Comunale o l'ente gestore è tenuto al rimborso, entro 90 giorni, delle somme versate. Il committente ha facoltà di richiedere l'annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l'obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del Canone dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire entro il giorno precedente a quello previsto per l'inizio dell'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà conservato per 60 giorni a decorrere da quello in cui ha avuto luogo la riscossione del Canone a disposizione dell'interessato. Decorso tale termine il materiale sarà conferito allo smaltimento ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti dell'ufficio.

11. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, il committente può fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.

12. L'Amministrazione Comunale o l'ente gestore, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come quelli forniti in eccedenza, verranno conservati per non più di dieci giorni decorsi i quali verranno eliminati senza ulteriore avviso.

13. Gli Uffici del Servizio Affissioni non sono aperti nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne. Negli Uffici del Servizio Affissioni o presso l'ente gestore devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e messe a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

14. Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell'affissione dovranno essere presentati per iscritto al Servizio affissioni entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa. L'Amministrazione Comunale può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.

15. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre sei mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dall'Amministrazione Comunale, senza alcuna comunicazione.

16.L'Amministrazione Comunale o l'ente gestore, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque dolosamente deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso spazi idonei al ripristino. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi alla richiesta.

17.Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle tipologie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle richieste.

18.Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale con il timbro e dovranno riportare, oltre all'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione stessa.

19.Relativamente alle esposizioni di affissioni riguardanti gli spettacoli viaggianti, si dispone a carico degli interessati la prestazione di una cauzione di € 700,00 a garanzia di eventuali violazioni del Regolamento da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale che rilascerà ricevuta e sarà restituita al termine della esposizione, se risultata conforme. In difetto, il servizio comunale avrà il diritto di rivalersi per la relativa competenza di Canone scoperta.

Articolo 67

Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni

- 1.** Il Canone per le pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio ed in solido con coloro nel cui interesse il servizio è richiesto e la tariffa è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
- 2.** Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è maggiorata del 50%.
- 3.** Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa è maggiorata del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100%.
- 4.** Il pagamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento; in difetto di versamento non si darà seguito alla commissione.
- 5.** Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa standard e sono cumulabili.

6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.

7. Per le pubbliche affissioni il versamento del Canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 68

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c), e d) non potranno fruire della riduzione della tariffa qualora contengano sponsorizzazioni commerciali in una superficie superiore a 300 centimetri quadrati o vengano affissi abusivamente.

2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province e città metropolitane in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.
- 3.** Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
- 4.** Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
- 5.** Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 69

Funzionario responsabile

- 1.** Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Tributi in quanto competente alla gestione dell'entrata. E' facoltà del Comune nell'ottica della migliore funzionalità gestoria nominare un Funzionario responsabile per la occupazione ed un altro Funzionario responsabile per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 2.** In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore o altro soggetto dal medesimo Concessionario indicato al Comune.

Articolo 70

Accertamento

- 1.** Il Comune, in proprio tramite l'Ufficio competente, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero del Canone non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
- 2.** Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
- 3.** L'Ufficio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale delle Entrate.
- 4.** Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 71

Sanzioni e indennità

- 1.** Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al Canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle

stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che saranno irrogate dalla Polizia Municipale.

2. Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso, parziale, ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate, salvo la regolarizzazione di cui al precedente art.58 del presente Regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, e delle mere violazioni regolamentari non collegate all'entrata, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
5. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi.

Articolo 72

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1 che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 73

Rimborsi

1.Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2.Il Comune deve evadere le suddette richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.

3.I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 74

Interessi sugli accertamenti

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 75

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 76

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è competenza dell'Ufficio Tributi preposto al controllo del versamento del Canone.
5. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art.1, comma 821 e comma 837, della **L. 27.12.2019, n. 160**, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della **L. 27/12/2019, n. 160**, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. La scadenza del versamento del nuovo canone annuale, per il solo anno 2021, è stabilita al **30.Giugno.2021**, la scadenza del versamento per le annualità successive è quella prevista **dall'art. 63** del presente regolamento.